

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUCCONI, SILVESTRONI, DE TOMA, CAIATA

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e altre disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico

Presentata il 27 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia. Nei primi anni del secolo scorso veniva definito il carbone bianco: fino agli anni Venti del Novecento le centrali idroelettriche costituivano la quasi totalità della produzione elettrica italiana. Per molti anni l'Italia è stata l'avanguardia mondiale nello sviluppo di sistemi idraulici capaci di ricavare energia pulita e ancora oggi è *leader* nell'industria manifatturiera dell'idroelettrico. Ad oggi sono 4.401 gli impianti presenti nel territorio italiano, per una potenza complessiva installata di poco meno di 20 gigawatt (GW) e una producibilità media annua di circa 50 terawattora (TWh). Circa l'84 per cento della capacità totale idroelettrica installata è riferita a impianti con una potenza uguale o superiore a 10 megawatt (MW), mentre i piccoli

impianti (di potenza inferiore a un MW) rappresentano solamente il 4 per cento del totale. Nell'anno 2020 il parco idroelettrico ha prodotto 48 TWh di energia, che rappresenta il 18 per cento della generazione nazionale di elettricità, e oltre il 40 per cento della produzione rinnovabile, contribuendo in maniera fondamentale al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai *target* climatici europei. Si tratta di una risorsa pregiata in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità della rete, oltre che una importante produzione. È inoltre una risorsa essenziale del sistema Paese per la caratteristica di facilitatore degli usi plurimi della risorsa acqua. Il ruolo strategico dell'idroelettrico per il settore energetico è confermato anche dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che ne

sottolinea il contributo centrale per il raggiungimento dei *target* energetici al 2030.

Tuttavia più del 50 per cento della capacità installata supera i cinquanta anni di vita e quasi 11,5 GW di potenza installata risale a prima del 1960. Ciò è dovuto al fatto che la vita utile di una centrale idroelettrica è molto lunga, potendo superare i cento anni. Siamo di fronte ad un potenziale di rinnovamento molto importante da sfruttare, sia con riferimento alle opere elettromeccaniche (turbine, alternatori, sistemi oleodinamici, automazione eccetera), sia con riferimento alle opere civili idrauliche (condotte, canali e gallerie).

Tutti questi interventi permetterebbero di allungare la vita utile degli impianti, assicurando una maggiore efficienza di funzionamento nel tempo e un'opportunità per conseguire aumenti di produzione e potenza senza significativi impatti ambientali, poiché si tratta di intervenire su infrastrutture già esistenti. Come risultato di questi interventi di rinnovamento, si potrebbe ipotizzare mediamente un incremento di produzione intorno al 10 per cento. Rilevante anche la possibile ottimizzazione delle *performance* degli impianti anche dal punto di vista dei servizi di rete, incrementando quindi il contributo all'integrazione nel sistema della nuova capacità rinnovabile intermittente (eolico e solare).

Per favorire l'avvio di un ciclo di investimenti importante occorre garantire certezza ai concessionari della possibilità di rientrare degli investimenti fatti. Gli impianti idroelettrici sono stati costruiti e sono utilizzati infatti in base ad una concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico. Circa 13 GW, ovvero oltre l'80 per cento della potenza del parco idroelettrico convenzionale (cioè escludendo il pompaggio) corrisponde a impianti con concessioni di grande derivazione (potenza di concessione superiore a 3 MW). Per quanto riguarda la durata, le concessioni di grandi derivazioni scadranno prevalentemente nel 2029, per una potenza di 9,9 GW, che rappresenta il 75 per cento della potenza totale convenzionale e il 44 per cento del totale del parco idroelettrico italiano.

Risultano già scadute a fine 2020 le concessioni relative a 3,2 MW di capacità, prevalentemente situate nell'arco alpino (45 per cento in Lombardia, 38 per cento in Trentino-Alto Adige, 12 per cento in Piemonte).

Dall'avvio del processo di liberalizzazione dell'energia (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), con l'introduzione del principio di temporaneità delle concessioni (prevedendo un termine di validità per tutte le concessioni, sia quelle già rilasciate che ne erano sprovviste, sia quelle di nuova attribuzione) e di contendibilità delle stesse in caso di scadenza, decadenza o rinuncia, si è assistito ad un continuo mutare della normativa per far fronte ad una serie di censure dell'Unione europea (sino all'apertura di una procedura di infrazione nel 2011) che ritenevano non adeguatamente concorrenziali le diverse disposizioni normative succedutesi. L'incertezza normativa ha di fatto bloccato lo sviluppo del settore.

Il paradosso è che in realtà, in assenza di una disciplina organica e omogenea a livello europeo, la disciplina italiana, sin dall'adozione del decreto legislativo n. 79 del 1999, è quella maggiormente pro-concorrenziale, sia in termini di durata delle concessioni, sia in termini di modalità di affidamento.

In alcuni Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo i diritti di utilizzo della risorsa idroelettrica non hanno scadenza (ad esempio in Svezia, Norvegia e Regno Unito) e in quasi tutti gli altri Stati, pur esistendo una scadenza temporale, vengono rinnovati al concessionario uscente senza alcuna procedura competitiva. In tutti questi casi la risorsa idrica rimarrà per sempre nella disponibilità degli attuali concessionari senza alcuna possibilità di concorrenza fra operatori. Tutto ciò avvantaggerebbe notevolmente gli operatori stranieri che potrebbero partecipare alle gare in uno dei pochi Paesi europei, l'Italia, che prevede una procedura competitiva per l'affidamento delle concessioni idroelettriche, mentre in Patria tali operatori vedono le proprie concessioni tutelate dai Governi nazionali, potendo contare su

concessioni illimitate o rinnovabili senza gara.

A seguito di una serie di denunce di operatori italiani alla Commissione europea, volte ad evidenziare i rischi per la concorrenza derivanti dalla mancata armonizzazione della disciplina delle concessioni idroelettriche nell'Unione europea e dall'approccio caotico delle azioni poste in essere dalla Commissione europea, che penalizzavano il nostro Paese, unico ad essere soggetto a procedura di infrazione, sono state avviate procedure di infrazione anche contro Austria, Regno Unito, Svezia, Polonia, Germania, Francia e Portogallo.

Questi Stati si sono opposti fermamente alle contestazioni della Commissione europea, difendendo i regimi nazionali e rifiutando qualsiasi loro modifica in mancanza di norme europee di armonizzazione della materia.

L'Italia è stato il solo Stato che ha proceduto ad una modifica del regime vigente.

La situazione di scontro creatasi fra Stati e Commissione europea e le evidenze mostrate affinché questa non discriminasse gli operatori italiani hanno portato i funzionari della Commissione europea che gestiscono le procedure di infrazione a valutare l'opportunità di archiviarle tutte, compresa quella aperta contro l'Italia.

L'archiviazione delle procedure di infrazione, basata sui presupposti sopra indicati, comporta che ogni Stato è a questo punto libero di mantenere o modificare la propria disciplina nazionale. In particolare, appare evidente che gli altri Stati sotto procedura di infrazione manterranno invariate le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni senza alcuna gara, con la conseguente impossibilità per le imprese italiane di partecipare a gare per gestire l'idroelettrico in altri Paesi europei.

L'Italia è ora libera di modificare la disciplina vigente senza alcuna costrizione.

Questa proposta di legge mira a creare le condizioni idonee per un immediato rilancio di investimenti che comportino la creazione di posti di lavoro, la crescita delle imprese impegnate nell'industria manifatturiera dell'idroelettrico, la tutela degli

asset strategici italiani e dei nostri campioni nazionali.

Si propone infatti, con l'articolo 1, di modificare la disciplina delle gare per l'assegnazione di concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico nei casi di scadenza, decadenza, rinuncia e revoca, escludendo dalla partecipazione le imprese e i gruppi che abbiano la loro sede in Paesi che non prevedono – o che non applicano – analogo regime di gara per l'assegnazione di concessioni sui propri impianti idroelettrici o che possono utilizzare, al fine della partecipazione alla gara, proventi derivanti da aiuti di Stato comunque percepiti.

L'articolo 2 ha come obiettivo, nel mantenere la titolarità della disciplina delle concessioni in capo alle regioni, di demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina dei principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e dando prevalenza ai criteri tecnico-qualitativi.

Con l'articolo 3, fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definire mediante accordo di programma fra i comuni del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, con l'articolo 4 si stabilisce che la legge regionale assegni alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettri-

che quota parte del canone introitato nell'anno precedente.

Fermo restando il prioritario avvio delle procedure per la riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche, tenuto conto delle tempistiche del necessario riassetto normativo nonché per promuovere la ripresa economica e sociale a seguito della crisi indotta dall'epidemia di COVID-19 e in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico da conseguire entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050, tenuto altresì conto della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, l'articolo 5 prevede la possibilità di rideterminare la durata delle concessioni in presenza di un piano di investimenti straordinario dell'attuale concessionario, sottoposto alla preventiva au-

torizzazione dell'amministrazione concedente, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni che costituiscono il ramo d'azienda, e degli interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e per ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e di risanamento ambientale.

Infine, l'articolo 6 stabilisce che le disposizioni contenute nella legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, si stabilisce che le regioni debbano adeguare le leggi finora emanate in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire anche in ordine a essi una tutela effettiva dell'interesse nazionale, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti

« 1. Le regioni, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione idroelettrica e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca delle medesime concessioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara a evidenza pubblica, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni indicano la gara entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni del presente articolo, nelle more dell'entrata in vigore di una normativa europea in materia di concessioni di derivazioni

idroelettriche e del suo recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione europea, con regolamento approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e dando prevalenza ai criteri tecnico-qualitativi. Il regolamento di cui al presente comma stabilisce i requisiti di partecipazione alle gare, tenendo conto del principio di reciprocità anche in base ad accordi internazionali, escludendo dalla partecipazione le imprese e i gruppi di imprese che hanno la loro sede in Paesi che non prevedono o non applicano procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni per l'installazione o l'uso di impianti idroelettrici o che possono utilizzare, al fine della partecipazione alla gara, proventi derivanti da aiuti di Stato comunque percepiti. Il regolamento disciplina, altresì: *a)* i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della concessione; *b)* i criteri per l'assegnazione delle concessioni e di determinazione della durata delle stesse, escludendo, nelle gare per una nuova assegnazione, il rialzo d'asta del canone; *c)* i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione, al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza degli impianti. Nel rispetto dei principi generali individuati dal regolamento, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio relativa alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

1-ter. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è definita con legge regionale o provinciale, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni del comma *1-bis* del presente articolo »;

b) i commi *1-quater* e *1-sexies* sono abrogati.

Art. 2.

1. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma *1-bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, in attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento e fino alla conseguente riassegnazione delle concessioni in base alla disciplina da esso prevista, è proseguito dai soggetti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica, il soggetto titolare della concessione scaduta o in scadenza è tenuto a versare annualmente all'amministrazione concedente il canone aggiuntivo previsto dal comma *1-septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

Art. 3.

1. Fatta salva l'assegnazione alle regioni di risorse adeguate per lo svolgimento delle

funzioni a esse assegnate in materia, una quota delle entrate derivanti dal canone aggiuntivo di cui al comma 2 dell'articolo 2 è destinata al miglioramento e al risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché per il riconoscimento di misure di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definire mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni del bacino idrografico e le regioni interessate.

2. Al comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « ; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni » sono soppresse.

Art. 4.

1. Fatta salva l'assegnazione alle regioni di risorse adeguate per lo svolgimento delle funzioni a esse assegnate in materia, con legge regionale è assegnata alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche una quota delle entrate derivanti nell'anno precedente dal canone di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La legge regionale prevede una misura più elevata della quota di cui al primo periodo per le province con territorio interamente montano.

2. Il secondo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinquies*, in modo da assicurare una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei

principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, facendo comunque salva l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità e di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti idroelettrici ».

Art. 5.

1. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuano con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente a oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni del ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e per ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o il miglioramento e il risanamento ambientale, hanno diritto a una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da formulare entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, le proprie leggi che disciplinano la materia delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

PAGINA BIANCA



18PDL0176740